

Legge
di applicazione e di complemento della legge federale
sull' aiuto agli investimenti nelle regioni montane
 (del 17 ottobre 1977)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge federale sull' aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 21 marzo 1997¹⁾ (LIM);
- l' Ordinanza sull' aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 26 novembre 1997²⁾ (OIM),³⁾

decreta:

Capo I
Scopo

Scopo

Art. 1 ¹La legge è volta a dare esecuzione alla LIM e alla OIM ed a valorizzare le potenzialità delle regioni montane mediante aiuti cantonali.⁴⁾

²Il programma di sviluppo regionale deve essere coordinato con la pianificazione cantonale.⁵⁾

³L' aiuto e gli investimenti pubblici devono essere in concordanza con il programma di sviluppo regionale e con il programma di realizzazione pluriennale.⁶⁾

AUTORITÀ COMPETENTI

Costituzione della Regione

Art. 2 I Comuni provvedono a costituire la Regione.

Consiglio di Stato

Art. 3 Il Consiglio di Stato:

- a) delimita la regione, ne designa i poli di crescita e propone alla Confederazione eventuali modifiche del campo di applicazione territoriale della LIM;⁷⁾
- b) approva il programma regionale di sviluppo;⁸⁾
- c) approva il programma di realizzazione pluriennale;⁹⁾
- d) su proposta delle regioni, decide l' assegnazione dei prestiti federali ai richiedenti;¹⁰⁾
- e) assume le garanzie nei confronti della Confederazione;
- f) coordina i programmi di sviluppo regionale con la pianificazione cantonale¹¹⁾;
- g) approva gli statuti della Regione.
- h) decide l' assegnazione degli aiuti federali ai segretariati regionali.¹²⁾

Dipartimento

Art. 4 Il Dipartimento competente:

- a) vigila sull' applicazione della legge, sull' esecuzione dei programmi e sulla corretta destinazione dell' aiuto;¹³⁾
- b) ...
- c) collabora con l' Autorità federale, le Regioni e i Comuni, all' attuazione della legge;
- d) stimola e appoggia le iniziative regionali.

Capo II
Aiuto cantonale

Finanziamento¹⁴⁾

Art. 5¹⁵⁾ ¹Gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge all' art. 6 lett. b), c), d), f), h), i) sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

²La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

³Gli aiuti previsti dalla presente legge all' art. 6, lett. a), e), g) sono finanziati mediante crediti annuali a carico del conto di gestione corrente, da stanziare a Preventivo.

Aiuti¹⁶⁾

Art. 6 Lo Stato interviene:

- a) a sussidiare l' elaborazione dei programmi di sviluppo regionale, le loro revisioni e gli studi di temi particolari in relazione con la loro attuazione;¹⁷⁾
- b) a sopperire, nella misura in cui ne è responsabile il Cantone, alle perdite derivanti dagli impegni assunti verso la Confederazione dai mutuatari;
- c) a sopperire alle perdite derivanti da fidejussioni accordate dal Cantone;
- d) ad accordare sussidi, prestiti senza interesse o con interesse moderato, contribuiti ai costi di interesse;¹⁸⁾
- e) a sussidiare le spese di esercizio di impianti, di particolare importanza per lo sviluppo regionale, destinati al promovimento della cultura;
- f) a sussidiare, in casi eccezionali, le spese di risanamento di impianti di particolare importanza regionale;

- g) a sussidiare le spese per attività regionali di animazione e quelle per il segretario regionale;
- h) a favorire, tramite prestiti, sussidi, contributi ai costi di interesse e fideiussioni, iniziative intese a colmare lacune nel campo dei servizi, in quanto s' inquadrono nel Programma di sviluppo regionale, o altre iniziative promosse o sostenute dalla Regione volte a valorizzare risorse locali¹⁹.
- i) ad assegnare alle regioni i mezzi necessari per il sussidiamento dei progetti ai sensi della lett. h) di dimensioni limitate²⁰.

Modi dell' aiuto

Art. 7 ¹I modi dell' aiuto possono essere cumulati.

²Dev' essere tenuto conto dell' importanza dell' opera per lo sviluppo regionale, delle condizioni finanziarie del beneficiario e della proporzionalità del capitale impiegato dal beneficiario al costo complessivo.

Limiti

Art. 8 ¹L' aiuto cantonale è di carattere sussidiario.

²Esso è dato in aggiunta a quello previsto da altre leggi federali e cantonali, di cui si deve tenere conto.

³E dato solo se l' opera è in concordanza con il programma di sviluppo regionale e con il programma di realizzazione pluriennale²¹.

Sussidio per studi

Art. 9 ¹Gli studi regionali sono sussidiati dal Cantone fino a un massimo del 50%, dopo deduzione del sussidio federale.

²La somma dei sussidi federali e cantonali non può superare il 90% del costo.

Sussidio

Art. 10 ¹Il sussidio può essere dato, se sia ottenibile l' aiuto federale, nella misura massima del 50%, quando, mediante altre leggi cantonali, le opere non siano sussidiate o lo siano in misura minore di detto limite.

²Il Consiglio di Stato decide se sia da sussidiare il segretario regionale, valutando la sua adeguatezza alle necessità della regione.

³Il sussidio può essere dato, nella misura massima del 25%, per le attività di cui all' art. 6 lett. e), f), g), h)²².

Prestito

a) in generale

Art. 11 ¹Il prestito può essere senza interesse o con interesse moderato.

²Esso non deve superare di regola un quarto dell' importo globale necessario alla realizzazione di un progetto.

b) ammortamento e interesse

Art. 12 ¹Le quote di ammortamento sono accreditate al conto degli investimenti, quelle degli interessi al conto di gestione corrente²³.

²E possibile, in casi speciali, la rinuncia all' ammortamento durante i primi 5 anni.

Acconti

Art. 13 Concessi i sussidi o i mutui, possono essere pagati acconti sugli stessi, a giudizio del Dipartimento competente.

Fideiussione

Art. 14 La fideiussione semplice è accordata quando il beneficiario non possa dare altre garanzie oppure quando dette garanzie siano fondatamente ritenute insufficienti dal mutuante.

Regolamentazione contrattuale

Art. 15 I rapporti giuridici fra il richiedente o fra i terzi e il Cantone relativi ai mutui e alle fideiussioni semplici sono retti da contratti di diritto pubblico.

Condizione dell' aiuto

Art. 16²⁴ L' aiuto cantonale è dato quando sia ottenibile l' aiuto federale, riservate le eccezioni previste dalla presente legge.

Beneficiari

Art. 17 L' aiuto cantonale è concesso ai Comuni, agli altri enti di diritto pubblico nonché a privati la cui attività serva agli scopi della presente legge.

Rimborso

Art. 18 Se un prestito viene impiegato impropriamente, o le sue condizioni ed oneri vengono disattesi, il Cantone ne esige la restituzione.

Autorità competenti

Art. 19 ¹Il Consiglio di Stato, sentito l' avviso del competente Dipartimento, stabilisce la forma dell' aiuto.

²Il Gran Consiglio, nei limiti statuiti dagli artt. 5 e 6 della presente Legge, decide:

- a) i sussidi, i prestiti, i contributi ai costi di interesse e le fidejussioni di importo superiore a fr. 500 000.-;
- b) gli aiuti cumulati secondo l' art. 7 cpv. 1 di importo complessivo superiore a fr. 500 000.²⁵⁾
- ³Negli altri casi, l' ammontare dell' aiuto è stabilito dal Consiglio di Stato.

Capo III Aiuto cantonale straordinario

In generale

Art. 20²⁶⁾ L' aiuto cantonale nelle forme e nei limiti previsti dal capitolo II può essere accordato anche per opere in zone montane per le quali non è possibile costituire una regione giusta la LIM, purché la zona sia bisognosa di aiuto e idonea a svilupparsi, sia approntato un programma di sviluppo e i Comuni si associno.

Autorità competenti

Art. 21 Per le Autorità competenti valgono le norme di cui ai capi I, II e IV della presente legge.

Sussidi per studi

Art. 22 Gli studi per lo sviluppo della zona sono sussidiati fino a un massimo del 90%.

Sussidio

Art. 22a²⁷⁾ Il sussidio può essere dato nella misura massima del 50% per le attività di cui all' art. 6, let. G).

Prestito

Art. 22b²⁸⁾ Il prestito non deve superare la metà dell' importo globale necessario alla realizzazione di un progetto.

Finanziamento²⁹⁾

Art. 23³⁰⁾ Per l' aiuto cantonale straordinario si fa capo ai crediti di cui all' art. 5.

Capo IV Obbligo di informare e sanzioni

Obbligo di informare

Art. 24 Chiunque propone o domanda un aiuto cantonale giusta la legge deve dare all' Autorità di esecuzione ogni informazione relativa all' oggetto dell' aiuto e, su richiesta, conoscenza dei libri commerciali, dei conteggi e di ogni altro documento utile.

Violazione dell' obbligo di informare

Art. 25 ¹Se l' obbligo di informare è violato, il Consiglio di Stato può negare la promessa o il pagamento dell' aiuto cantonale o esigere la restituzione delle prestazioni fatte.
²L' articolo 292 del Codice penale rimane riservato.

Induzione in errore

Art. 26 ¹Allorché l' Autorità è indotta in errore da affermazioni inesatte o dalla dissimulazione di fatti oppure allorché vi è tentativo di indurla in errore, la promessa o il versamento dell' aiuto cantonale, sotto qualsiasi forma, è negato; le prestazioni già fatte sono ripetute.
²I richiedenti o gli altri interessati, se colpevoli, possono essere esclusi dall' aiuto cantonale giusta la presente legge, nonché dall' assegnazione di lavori da parte del Cantone.
³E riservata l' azione penale.

RIMEDI GIURIDICI

Ricorso

Art. 27 ¹Le decisioni del Consiglio di Stato sono inappellabili.
²Contro le decisioni dipartimentali è dato ricorso al Consiglio di Stato.
³Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le vertenze derivanti dai contratti di diritto pubblico.

DISPOSIZIONI FINALI

Disposizione abrogativa

Art. 28 È abrogato il DL per la costituzione di un ufficio per il promovimento dello sviluppo economico delle regioni di montagna del 17 aprile 1973 e modificazione del 28 ottobre 1975.

Disposizioni esecutive

Art. 29 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

Disposizioni finali

Art. 30 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore³¹⁾.

Pubblicata nel BU **1977**, 209.

Note:

- 1) RS 901.1
- 2) RS 901.11
- 3) Ingresso modificato dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 4) Cpv. modificato dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 5) Cpv. modificato dalla L 15.12.1986; in vigore dal 24.2.1987 - BU 1987, 29.
- 6) Cpv. modificato dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 7) Lett. modificata dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 8) Lett. modificata dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 9) Lett. modificata dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 10) Lett. modificata dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 11) Lett. modificata dalla L 15.12.1986; in vigore dal 24.2.1987 - BU 1987, 29.
- 12) Lett. introdotta dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 13) Lett. abrogata dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 14) Nota marginale modificata dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1993, 441.
- 15) Art. modificato dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283; precedenti modifiche: BU 1982, 103, BU 1987, 29; BU 1993, 441.
- 16) Nota marginale modificata dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1993, 441.
- 17) Lett. modificata dalla L 15.12.1986; in vigore dal 24.2.1987 - BU 1987, 29.
- 18) Lett. modificata dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1993, 441.
- 19) Lett. modificata dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1993, 441; introdotta dalla L 15.12.1986 - BU 1987, 29.
- 20) Lett. introdotta dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 21) Cpv. modificato dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 22) Cpv. modificato dalla L 15.12.1986; in vigore dal 24.2.1987 - BU 1987, 29.
- 23) Cpv. modificato dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1993, 441.
- 24) Art. modificato dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 25) Cpv. modificato dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1993, 441; precedente modifica: BU 1987, 29.
- 26) Art. modificato dalla L 4.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 283.
- 27) Art. introdotto dalla L 15.12.1986; in vigore dal 24.2.1987 - BU 1987, 29.
- 28) Art. introdotto dalla L 15.12.1986; in vigore dal 24.2.1987 - BU 1987, 29.
- 29) Nota marginale modificata dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1993, 441.
- 30) Art. modificato dalla L 8.11.1993; in vigore dal 1°.1.1993 - BU 1993, 441.
- 31) Entrata in vigore: 1° dicembre 1977 - BU 1977, 209.